

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 17/05/2011 n. 4251
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

La violazione dei termini non dà luogo ad illegittimità del provvedimento, ma a conseguenze di altro genere, sotto il profilo delle responsabilità disciplinari, penali, contabili, e della risarcibilità del danno da ritardo. Nella materia delle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 554/1999, il termine è fissato nel decreto di nomina della Commissione senza prevedere alcuna sanzione per la scadenza ed anzi la possibilità della proroga. E' quindi evidente che il mero mancato rispetto del termine per la conclusione delle operazioni di gara da parte della Commissione non comporta né la decadenza della Commissione né la illegittimità dei relativi atti.